



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 76 di data 7 giugno 2022

OGGETTO:

Adesione alla Convenzione quadro “APAC – Lotto 9”, sul portale MERCURIO per la l'affidamento del Servizio di vigilanza passiva – non armata (Servizio di custodia/portierato), delle sedi del “*Casino di Bersaglio – L Stont*” sito a Campitello di Fassa, della “*Mèlga – La Caseificazione*” situata a Pera di Fassa e del “*Segat – La Silvicultura*” sito a Pozza di Fassa, stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Cooperativa Ascoop con sede legale a di Tione (TN) - via D. Chiesa, 2/A, per il periodo 01.07.2022 – 10.09.2022

CODICE CIG CONVENZIONE QUADRO APAC 6920466534

CODICE CIG DERIVATO: Z6736B40DF

Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio 2022

Cap. 51382 impegno di spesa : € 11.979,91

LA DIRETTRICE

- visto il Piano di Attività triennale 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e ss.mm e più specificamente il punto **1. Museo ladino - Attività ordinaria** nel quale si esprime la volontà di portare avanti la gestione delle 5 sezioni sul territorio del Museo ladino, aperte al pubblico durante le stagioni turistiche, nonché la revisione delle convenzioni con le tre sezioni di più recente apertura;
- considerato che le sezioni sul territorio denominate “L Malghier”, “L Segat” e “L Stont”, “Molin de Pezol” e “Sia di Penia”, rappresentano dei tasselli significativi nell’ articolata proposta didattica del museo ladino e sono strutture con un’ importante visibilità nei confronti del mondo turistico;
- ritenuto che una gestione coordinata delle sezioni possa rappresentare un valore aggiunto nell’ offerta culturale del Museo ladino costituendo un circuito organico volto a proporre una rappresentazione completa degli usi e costumi della minoranza ladina;
- considerato dunque che le citate sezioni rappresentano degli importanti presidi sul territorio che mirano a promuovere e stimolare la tutela e la salvaguardia per la storia e gli elementi del patrimonio della gente ladina e a contribuire alla diffusione della loro conoscenza sia presso la comunità locale sia verso l’ esterno, in perfetta sintonia con le finalità statutarie di questo ente (art. 1 comma 1 lett. c) e d);
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 29 marzo 2021 con la quale sono stati stabiliti i seguenti nuovi periodi e orari di apertura del Museo ladino e delle sue sezioni sul territorio:
 - dal 1 luglio al 10 settembre, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 - chiusura: domenica
- preso atto che con Determinazione del Direttore n. 66 di data 20 maggio 2022 è stata autorizzata la stipula delle nuove convenzioni relative alle sezioni “L Malghier”, “L Segat” e “L Stont”, in base agli accordi intercorsi fra l’ Istituto culturale ladino e i proprietari e referenti delle Sezioni stesse ;
- considerato che tali convenzioni disciplinano le modalità di gestione, valorizzazione e apertura al pubblico, prevedendo, al fine di garantire una migliore gestione e valorizzazione della rete delle sezioni sul territorio e per organizzare in maniera unitaria il periodo di apertura estiva, l’ assunzione da parte dell’ Istituto Culturale Ladino delle spese relative alla custodia della sezione nel periodo di apertura al pubblico, ovverosia dal 1 luglio al 10 settembre, da lunedì a sabato, con orario 16.00 – 19.00;
- dato atto che le convenzioni sono state sottoscritte e assunte al repertorio di questo istituto:
 - “L Malghier”: repertorio n. 25/2022;
 - “L Segat”: repertorio n. 24/2022;
 - “L Stont”: repertorio n. 30/2022;
- viste le direttive per l’ impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019 ed in particolare l’ allegato A) punto 2) lettera h);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare l’ art. 36ter1 della L.P. n. 23/1990, il quale rafforza le indicazioni sull’ utilizzo degli strumenti della centrale

acquisti telematica provinciale MEPAT e nazionale CONSIP e che introducono caratteri di obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche provinciali;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
- rilevato che in data 4 giugno 2019 la Provincia Autonoma di Trento ha stipulato una convenzione quadro per i servizi di vigilanza passiva non armata – LOTTO 9 Trentino orientale, con la Società Cooperativa Ascoop con sede a Tione (TN), P. IVA 00443110226 (convenzione n. 45694/28593) e che tale convenzione, con validità fino al 3 giugno 2023, propone le seguenti condizioni economiche:

Vigilanza non armata fissa diurna	€ 16,70 all’ora
Vigilanza non armata fissa diurna festiva	€ 20,65 all’ora

- rilevato che l’art. 3 del capitolato tecnico prevede la seguente procedura per l’adesione alla convenzione:
 - invio da parte dell’Ente aderente di una “Richiesta preliminare di fornitura”, contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti;
 - entro 3 giorni solari il Fornitore deve concordare un sopralluogo presso la sede dell’Ente aderente e dei luoghi di servizio;
 - entro 15 giorni il Fornitore deve trasmettere un Piano dettagliato degli interventi (P.D.I.);
 - una volta ricevuto il P.D.I. l’ente aderente potrà:
 - a) accettare il piano e procedere con l’ordinativo
 - b) fornire le proprie controdeduzioni entro 3 giorni e in questo caso il fornitore dovrà trasmettere un nuovo P.D.I.
- ritenuto pertanto di aderire direttamente alla convenzione quadro APAC per il servizio di vigilanza passiva non armata;
- viste le “Richieste preliminare di fornitura” trasmesse dall’Istituto Culturale Ladino alla società Cooperativa Ascoop con lettera di data 28 aprile 2022 ns. prot. 742/2022, nelle quali si richiede il servizio di custodia/portierato delle sedi della “Mèlga” sito a Pera di Fassa/San Giovanni di Fassa, del “Segat” sito a Pozza di Fassa/San Giovanni di Fassa e del “Stònt” sito a Campitello di Fassa, elencando le caratteristiche specifiche del servizio richiesto e di seguito elencate:
 - custodia delle chiavi del locale, apertura e chiusura dell’accesso alle sezioni;
 - presidio dei locali aperti al pubblico;
 - collaborazione all’attività di custodia e alla buona conservazione dei beni, dei locali e degli impianti;
 - segnalazione tempestiva all’Ente di eventuali danneggiamenti ai locali, agli arredi, alle apparecchiature informatiche ed illuminotecniche o problematiche connesse al corretto funzionamento della sezione;
 - accoglienza dei visitatori e degli ospiti secondo le istruzioni ricevute, fornendo loro le informazioni sui contenuti “storico-culturali” in essa contenute;
 - controllo e registrazione del numero di accessi attraverso i registri consegnati dall’Ente;
 - promozione delle sezioni del museo nonché del museo stesso, fornendo al visitatore materiale promo-informativo e segnalando all’Ente l’eventuale necessità di reintegro;
 - gestione del servizio di distribuzione di strumenti cartacei, multimediali o di altri supporti messi a disposizione dei visitatori da parte dell’Ente;
 - svolgimento delle piccole pulizie ordinarie dei locali interni e delle pertinenze, spolvero delle vetrine e degli oggetti etnografici esposti, pulizia del pavimento;
 - controllo e rilevazione delle situazioni di pericolo per le persone e per gli immobili;

- azionamento, nelle situazioni di emergenza e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, delle misure di primo intervento necessarie, fungendo da collegamento con le squadre di emergenza e i soccorsi esterni.
- dato atto che il servizio viene richiesto per il periodo 1 luglio 2022 (giorno di apertura) - 10 settembre 2022 (giorno di chiusura), con orario 16.00 - 19.00, dal lunedì al sabato, per un monte ore complessivo per ciascuna sezione pari a 186 ore;
- dato atto inoltre che in aggiunta alle ore previste per l'apertura al pubblico viene richiesto, un ulteriore quantitativo di 10 ore in funzione di eventuali richieste per aperture straordinarie sia per la sezione della "Mèlga" che per la sezione del "Segat", nonché per la sezione del "Stònt", per un totale complessivo pari a nr. 588 ore, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 29 marzo 2021;
- rilevato che il sopralluogo presso le sedi della *Mèlga*, del *Segat* e del *Stònt*, è stato effettuato dal direttore di commessa della Società Cooperativa Ascoop dott. Dario Rigotti accompagnato dal funzionario del Museo ladino, dott.ssa Daniela Brovadan in data 19 maggio 2022;
- visto il Piano dettagliato degli Interventi (P.D.I) dd. 26 maggio 2022, trasmesso al Museo in data 26 maggio 2022 (ns. prot. 881);
- ritenuto quindi di aderire alla convenzione quadro APAC per vigilanza passiva – non armata, con affidamento del servizio di custodia/portierato presso le sedi della *Mèlga* di Pera di Fassa, del *Segat* di Pozza di Fassa e del *Stònt* di Campitello di Fassa, alla Società Cooperativa Ascoop, per il periodo 1 luglio 2022 – 10 settembre 2022;
- dato atto che per aderire alla convenzione è necessario predisporre l'ordinativo informatico utilizzando il negozio elettronico della convenzione medesima sulla Piattaforma "Mercurio";
- visto il DURC emesso regolare in data 16.02.2022, prot. INAIL 31478200 emesso nei confronti della Società Cooperativa Ascoop di Tione (TN) con scadenza 16.06.2022 (Id: 103687283);
- esaminata quindi la documentazione inerente la convenzione, dalla quale si evince un costo ora/uomo per il servizio diurno pari a € 16,70 che moltiplicato per il monte ore presunto di n. 588 ore dal 1 luglio al 10 settembre 2022 produce un costo complessivo pari a € 9.819,60 (I.V.A. esclusa);
- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessa citati;
- vista la normativa sui contratti:
 - ✓ il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
 - ✓ la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture;
 - ✓ la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso vincolante, dove possibile, l'uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e servizi;
 - ✓ la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

- ✓ l'art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto con il comma 4 del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga alle procedure concorsuali nell'ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;
 - ✓ la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell'AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
 - vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
 - visto il D.L. 145/2013 in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell'APAC dd. 21 ottobre 2015;
 - visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
 - visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
 - visto il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
 - visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione da tutte le p.a. del meccanismo dello Split Payment);
 - vista la legge provinciale 7/1979 come modificata con legge n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità;
 - visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed in particolare l'art, 56 e l'Allegato 4/2 in materia di impegni di spesa;
 - Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
 - visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'articolo 22;

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021 e ss.mm;
- quantificata in presunti € 11.979,91 (I.V.A. inclusa) la spesa derivante dal presente provvedimento che sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51380 del bilancio gestionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

d e t e r m i n a

1. di autorizzare l'adesione alla convenzione APAC relativa alla fornitura del servizio di "Vigilanza passiva non armata – LOTTO 9 Trentino orientale", stipulata in data 4 giugno 2019 fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Cooperativa Ascoop con sede legale in via D. Chiesa n. 2/a - 38079 Tione (TN), P. IVA 00443110226 (convenzione n. 45694/28593), delle sedi minori del Museo (*Mèlga, Segat e Stònt*), con decorrenza 1 luglio 2022 e fino al 10 settembre 2022;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e secondo le specifiche dettagliatamente elencate nei rispettivi P.D.I. (Piano dettagliato degli interventi) delle singole sezioni, servizio di custodia/portierato alla Società Cooperativa Ascoop, aggiudicataria della gara relativa alla convenzione di cui al precedente punto 1) per il periodo 1 luglio 2022 – 10 settembre 2022, con orario 16.00 - 19.00, dal lunedì al sabato, ed ulteriori 30 ore aggiuntive per eventuali aperture straordinarie, per un monte ore quantificato in 588, e per un importo contrattuale complessivo presunto pari a € 11.979,91 (IVA 22% di legge inclusa);
3. di dare atto che i servizi di cui al presente provvedimento saranno affidati con sottoscrizione di apposito ordinativo elettronico ai sensi dell'art. 40 della l.p. 14/2014 firmato digitalmente tramite Portale MERCURIO per gli acquisti online della Pubblica Amministrazione;
4. di autorizzare la liquidazione a favore della Società Cooperativa Ascoop del corrispettivo in rate mensili posticipate, in conformità a quanto stabilito nella convenzione e relativo capitolato;
5. di dare atto che le fatture dovranno riportare la tipologia dei servizi svolti, il relativo canone/costo orario, il numero delle ore realmente attivate e l'importo totale del mese di riferimento come previsto dall'art. 15, punto 4) del Capitolato amministrativo della sopra citata convenzione;
6. di provvedere all'invio alla Società Cooperativa Ascoop della seguente documentazione:
 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm);
 - Organigramma sicurezza;
7. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 11.979,91 (IVA compresa) per il servizio di custodia/portierato delle sezioni di cui al punto 1), derivante dall'assunzione del presente provvedimento, con i fondi stanziati al capitolo 51382 del bilancio gestionale 2022-2024 con imputazione all'esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRETTRICE

– dott.ssa Sabrina Rasom –

MV/MD

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022 – 2024.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
Cap. 51382	2022	246	€ 11.979,91

Sèn Jan/ San Giovanni di Fassa, 7 giugno 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Sèn Jan / San Giovanni di Fassa,

LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom